ORIGINALE **N° 28 REG. DEL.**

COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA

Provincia di VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica - straordinaria di I^ convocazione

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PARTEPAZIONI POSSEDUTE

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi diramati in data utile, si é riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

	PRESENTI	Assenti giustificati	Assenti ingiustificati
1) Illesi Mauro	X		
2) Pizzato Angelo		X	
3) Scremin Paolo	X		
4) Bianchin Francesco	X		
5) Bonato Emanuela		X	
6) Mocellin Carlo		X	
7) Bianchin Raffaele	X		
8) Malvezzi Roberto	X		
09) Rebesco Luisa	X		
10) Zannoni Ruggero	X		
11) Vialetto Patrizio	X		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CALIULO Dott. ANGIOLETTA-

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ILLESI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

INVIATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 10 OTT. 2017 PROT. 9716

Delibera di C.C. n° 28 del 29.09.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PARTEPAZIONI POSSEDUTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - A) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - B) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
  - C) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
  - D) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - E) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
   e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pianezze e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di

conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P. occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, c.2, cod.civ., e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater, cod. civ.;

Tenuto Conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.10.2015 con la quale si dava atto che il Comune di Campolongo sul Brenta partecipava al capitale sociale di Brenta Servizi spa nella misura del 0,85% e si approvava il Piano operativo delle partecipazioni societarie da adottarsi mediante fusione, esprimendo voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Brenta Servizi Spa in Etra Spa autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Etra Spa per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi Srl e Brenta Servizi Spa in Etra Spa;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23.05.2016 con la quale si dava atto che il Comune di Campolongo sul Brenta partecipava al capitale sociale di Etra S.p.A. nella misura del 0,2115% e si approvava il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 611 e ss, Legge 190/2014) con particolare specifico riferimento alle partecipazioni indirette;

Considerato che la società Etra Spa, nota prot. 10657 del 8.02.2017, ha comunicato che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione delle società Altopiano Servizi Srl, Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa in Etra Spa il cui capitale sociale diventa per effetto della fusione Euro 64.021.330 interamente versato e suddiviso tra i Comuni Soci come da progetto di fusione;

Visto l'esito della ricognizione effettuate per ciascuna partecipazione detenuta come risulta nella Relazione Tecnica redatta dal Responsabile dell'Area Contabile e allegata (sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che a seguito della presente revisione straordinaria della partecipazioni in controllo pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nella società Etra Spa;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto dell'attestazione espressa dall'Organo di Revisione in data 29.09.2017 allegato sub B);

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi finanziari, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 08, consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Campolongo sul Brenta alla data del 29 settembre 2016, accertandole come da relazione redatta del Responsabile dell'Area Contabile, che allegata (sub A) al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che con atto del notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa n. 217176 del 22.12.2016 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione della società Brenta Servizi Spa in Etra Spa;

3) di prendere atto, relativamente alle partecipazioni indirette di Etra spa, di quanto comunicato dalla stessa società con nota del 08.09.2017, in atti al protocollo dell'ente n. 2358 del 11.09.2017;

4) di trasmettere copia della presente delibera alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* ;

Con voti favorevoli unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Illesi Mauro

COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA - (VI) -

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caliulo Dott. Angioletta

Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal responsabile del Servizio Contabile: FAVOREVOLE

29.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Baron Rag. Maria Dolores

Parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal responsabile del Servizio Contabile: FAVOREVOLE

29.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Baron Rag. Maria Dolores

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11 OTT. 2017 al n° 148 reg. Pubbl.=

addì 11 OTT. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caliulo Dott. Angioletta

****

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rebesco Sabrina

****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, della Legge n. 3 del 18.10.2001 e circolare Regionale n. 22/2001 il giorno .....=

addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Caliulo Dott. Angioletta

****